

**CONVENZIONE PER L'IMMATRICOLAZIONE
DEL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO
AI CORSI DI STUDIO
DELL'UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO**

TRA

l'Università degli Studi della Tuscia, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore Prof. Alessandro Ruggieri, domiciliato, per la carica presso la sede legale dell'Università di Viterbo, Via Santa Maria in Gradi n.4

E

il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, di seguito denominato Comando, nella persona del Comandante dell'Esercito Gen. C.A. Vincenzo LOPS, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comando in Roma, Viale dell'Esercito n. 164

PREMESSO CHE

- a partire dal 1998 è stata instaurata una proficua collaborazione tra l'Istituzione Militare e l'Università per l'organizzazione e la condotta dei Corsi per Allievi Marescialli dell'Esercito, attualmente finalizzato al conseguimento della laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
- in data 5 agosto 2004 è stata stipulata una Convenzione tra l'Ispettorato per la Formazione e Specializzazione e l'Università per il riconoscimento di crediti formativi universitari al personale militare per il conseguimento della Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali;
- in data 9 gen. 2007 la predetta Convenzione è stata sostituita con un nuovo documento, ulteriormente integrato con appositi Atti Integrativi in data 18 set. 2007 e 1 lug. 2009;
- la formazione del Personale Militare rappresenta una leva strategica e un elemento cardine nella gestione del personale delle Amministrazioni Militari soprattutto nel rinnovato panorama normativo che impone un continuo aggiornamento e arricchimento professionale;
- il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito e l'Università degli Studi della Tuscia intendono collaborare sostenendo e favorendo la formazione universitaria del personale;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha deliberato di ampliare a tutti i corsi di studio, triennali, magistrali biennali e magistrali a ciclo unico, nell'ambito della propria Offerta formativa le modalità e procedure previste nella predetta Convenzione del 9 gen. 2007 e relativi Atti Aggiuntivi;
- l'articolo 1474 del D.Lgsv 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, prevede che Stato predisponga misure effettive volte a promuovere l'elevazione culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari;

- l'articolo 14 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 consente il riconoscimento da parte delle Università di crediti formativi, in misura non superiore a 12 CFU, secondo quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e le abilità professionali possedute e certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- l'Università, in considerazione dei destinatari del presente accordo e delle finalità sopra enunciate, in una fattiva collaborazione e coesione tra Amministrazioni, favorisce l'iscrizione ai Corsi di studio attivi presso l'Ateneo del personale interessato dell'Esercito riconoscendo un'agevolazione nel pagamento delle tasse e contributi e nel riconoscimento dei CFU,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Scopo ed oggetto della convenzione)

L'Università e il Comando convengono di perfezionare il rapporto di collaborazione e sinergia nell'ambito della formazione universitaria, per l'elevamento culturale e professionale del personale Militare dell'Esercito, come individuato al successivo art. 2.

ART. 2

(Destinatari)

1. La presente convenzione, per quel che riguarda le immatricolazioni, si applica a tutto il personale militare dell'Esercito, in servizio all'atto della presentazione delle domande di immatricolazione al Corso di studio ed in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo idoneo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente.
2. Il personale che risulterà iscritto potrà avvalersi degli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio. In tal senso, l'Amministrazione Militare favorirà le immatricolazioni del proprio personale in possesso dei sopra citati requisiti e consentirà la partecipazione alle attività didattiche, compatibilmente con la salvaguardia delle esigenze di servizio istituzionali.

ART. 3

(Crediti formativi universitari)

1. L'Università può riconoscere ai sensi dell'art.14 della legge 240/2010, di cui in premessa, crediti formativi, in misura non superiore a 12 CFU, secondo quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e le abilità professionali possedute dal singolo dipendente e certificate ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 4

(Immatricolazioni)

L'immatricolazione avviene secondo le norme universitarie in vigore, previa presentazione dell'attestato di servizio rilasciato dall'Ente di appartenenza. Sulle domande di immatricolazione presentate è facoltà dell'Università richiedere il parere del Consiglio del Corso di Laurea.

ART. 5
(Organizzazione dei Corsi di studio)

1. Le attività didattiche previste sono organizzate e gestite secondo tempi e modalità stabiliti dall'Ateneo e dai rispettivi Dipartimenti, sedi dei corsi di studio e indicati nei Regolamenti didattici dell'Ateneo disponibili anche in modalità telematica. Al riguardo, sarà favorito lo sviluppo di forme di didattica interattive per facilitare la partecipazione del personale iscritto.
2. L'Università, tenuto conto delle competenze della Amministrazione Militare, potrà valutare, tramite i propri Dipartimenti o i Consigli di Corso di studio, l'interesse a inserire all'interno dei percorsi formativi seminari specifici e/o stage in collaborazione con l'Amministrazione medesima coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio.
3. A tal riguardo, i singoli Enti dell'Amministrazione Militare, interessati allo scopo dall'Università, si riservano il diritto di aderire o meno a tale opzione, in relazione alle proprie contingenti esigenze di servizio, nel rispetto delle procedure vigenti.

ART. 6
(Spese di immatricolazione)

1. Le tasse e i contributi di immatricolazione e iscrizione, dovuti all'Università della Tuscia ammontano a 600,00 (seicento,00) euro annui onnicomprensivi da versarsi in un'unica soluzione all'atto dell'immatricolazione.
2. L'Università si impegna a mantenere per tutta la durata della Convenzione le condizioni favorevoli previste nel presente articolo.
3. La suddetta spesa e ogni altro onere, finanziario e non (libri di testo, trasferte, ecc.) connesso all'iscrizione, alla frequenza del Corso di Laurea e al conseguimento del relativo titolo accademico sono a carico esclusivamente del personale militare interessato, di cui all'art 2.

ART. 7
(Responsabilità)

1. L'Università esonera il Comando e gli eventuali Enti militari presso cui si svolgono le attività didattiche da ogni responsabilità civile per eventuali danni subiti dal proprio personale per le attività svolte nelle strutture utilizzate ai fini didattici.
2. Il Comando esonera l'Università da ogni responsabilità civile per eventuali danni subiti dal proprio personale per le attività svolte presso la stessa Università.

ART. 8
(Gestione Corsi)

1. La gestione complessiva delle attività è a carico dell'Università che si avvale delle proprie sedi, strutture e personale amministrativo.
2. Il Comando provvederà a diramare, in ambito Forza Armata, le procedure e le modalità di dettaglio per l'iscrizione annuale ai Corsi, secondo una specifica comunicazione che l'Università provvederà a fornire, anno per anno, in tempo utile.
3. Il trattamento dei dati del personale militare iscritto è a cura dell'Università, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 9
(Controversie)

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere fra loro per effetto e/o in conseguenza dell'attuazione della presente convenzione.
2. Nel caso non sia possibile ricomporre la controversia in via amichevole, sarà competente il foro di Viterbo.

Art. 10
(Norme finali)

1. La presente convenzione, che sostituisce quella stipulata in data 9 gen. 2007 indicata in premessa e relativi Atti integrativi, impegna le parti dal momento della sua sottoscrizione e ha validità di sei anni accademici a decorrere dall'inizio dell'A.A. 2014/2015.
2. Essa si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo disdetta o richiesta di modifica di una delle parti, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico di scadenza.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo si fa espresso rinvio alle norme universitarie in vigore.

ART. 11
(Spese Contrattuali)

La presente convenzione è redatta in 2 (due) originali. Essa è assoggettata alle norme sull'imposta di bollo di cui all'art. 16, all. b del D.P.R. 642/1972 e di registrazione in caso di uso, a carico della parte richiedente, ai sensi degli art. 1 e 4 del D.P.R. 26 apr. 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Viterbo, 12 FEB. 2015

per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

IL RETTORE
Prof. Alessandro Ruggieri



per il COMANDO PER LA FORMAZIONE,
SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA
DELL'ESERCITO

IL COMANDANTE
Gen. C.A. Vincenzo LOPS

